Civile Ord. Sez. 5 Num. 26422 Anno 2026
Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA
Data pubblicazione: 07/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14764/2018 R.G. proposto da:

Pacifici Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Martellucci

-ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 6424/2017 depositata il 10/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2026 dal Co: Marcello Maria Fracanzani.

FATTI DI CAUSA

Il sig. Giovanni Pacifici era attinto da avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006, all'esito di indagini bancarie su conti correnti propri e cointestati alla consorte, nonché -in un caso- anche alla figlia Smeralda.

Gli atti impositivi per gli anni 2004 e 2006 erano annullati dal giudice di merito, mentre per l'anno 2005, qui in esame, il giudice d'appello riteneva tempestiva la notifica dell'avviso, in ragione del raddoppiamento dei termini per sussistenza di ipotesi di reato che impongono la comunicazione all'autorità giudiziaria. Ritenuto tempestiva la notifica dell'atto impositivo, il collegio di secondo grado esaminava le doglianze del contribuente rimaste assorbite in primo grado, rigettandole.

Ricorre per cassazione il contribuente sig. Giovanni Pacifici, affidandosi a quattro motivi di ricorso, cui replica l'Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vengono proposti quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell'art. 2909 del codice civile, nello specifico affermando che gli atti impositivi per gli anni 2004 e 2006 si fondavano sui medesimi accertamenti bancari che sostenevano l'accertamento per il 2005, qui in discussione, e che quelli erano stati annullati, poiché il giudice di merito aveva ritenuto giustificati i relativi movimenti bancari. Per l'effetto, si afferma ormai passato in giudicato tale accertamento in fatto, donde si chiede l'efficacia nel presente giudizio del giudicato esterno, ricorrendone l'identità di fatti accertati, richiamando all'uopo l'arresto di cui a S.U. n. 13916/2006.

La censura è infondata. Il giudicato esterno formatosi in relazione a una diversa annualità d'imposta può spiegare efficacia nel successivo giudizio soltanto quando l'accertamento definitivo concerna elementi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

costitutivi della fattispecie aventi carattere stabile e permanente, ovvero quando vi sia piena identità dei fatti rilevanti. Nel caso in esame tale presupposto difetta. La sentenza della CTR di Roma n. 694/2016, relativa all'anno 2006 e riprodotta nel ricorso, prende in considerazione movimentazioni e relative giustificazioni non sovrapponibili a quelle esaminate dalla decisione impugnata per l'anno 2005.

Ed infatti, nel primo caso si parla di riscatto polizza a favore di Berlocco (coniuge), dividendi della società "La Fortuna" e "O.C. Panoramica", cessione di quote della soc. La Nuova Fortuna srl, disinvestimento divisa estera, introiti affitti Valtur, risarcimento assicurativo a favore Pacifici e restituzione finanziamento dal sig. Bucciarelli. Nel secondo caso, la sentenza qui in esame, riferisce bonifico ricevuto da Zucchetti Nicola, rimborsi finanziamenti soc. Autostop s.r.l. ed altro.

Gli unici aspetti di assonanza sono per il sig. Bucciarelli, dove si fa riferimento alla stessa scrittura privata, ma senza un riferimento alle somme e per non precisati canoni di locazione di pertinenza della coniuge sig.a Berlocco che si ritrovano in entrambe le sentenze.

In mancanza di identità tra i fatti accertati, il giudicato formatosi su una distinta annualità non può estendersi alla controversia in esame. Né assume rilievo il provvedimento di annullamento in autotutela relativo all'anno 2004, che costituisce un atto amministrativo privo dell'autorità propria del giudicato e che, peraltro, non esplicita le ragioni poste a fondamento della rimozione dell'atto impositivo.

Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 del codice di rito civile, lamentando omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Nello specifico (pag. 21 del ricorso) il fatto di cui sarebbe omesso l'esame consiste in provvedimenti riguardanti il contribuente e a lui favorevoli,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

segnatamente i provvedimenti di definizione delle annualità 2004 e 2006, asseritamente fondate sui medesimi rilievi derivanti dalla verifica bancaria generale.

Il motivo è inammissibile. I provvedimenti relativi alle annualità 2004 e 2006 non costituiscono il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso, ma elementi probatori dei quali il ricorrente sollecita una diversa valutazione. L'apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*. A seguito della riformulazione della disposizione, il controllo sulla motivazione è circoscritto alle anomalie che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante — mancanza materiale della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile — restando escluso il riesame della sufficienza o persuasività delle argomentazioni (Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass. n. 23940/2017).

Peraltro, il fatto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 deve concretarsi in un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un "fatto" costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso. E di tale fatto deve essere indicata anche la natura "decisiva" ai fini del decidere (Cass., Sez. V, n. 16655/2011).

Il secondo motivo non può quindi essere accolto.

3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente *ratione temporis*.

Nello specifico, il ricorrente lamenta che non ci fossero i presupposti per l'esperimento dell'azione penale e che, anzi, in situazione analoga, la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

notizi di reato fosse stata archiviata su richiesta dello stesso Pubblico Ministero, deducendo così l'artata qualificazione dell'Agenzia procedente, al fine di recuperare il termine ormai scaduto.

La censura è infondata. La CTR ha accertato che l'ammontare dell'evasione ipotizzata superava la soglia di rilevanza penale e che, conseguentemente, ricorreva l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. Ai fini del raddoppio dei termini, nel regime applicabile *ratione temporis*, non è richiesta la fondatezza dell'imputazione in sede penale, né rilevano l'effettivo esercizio dell'azione, la successiva archiviazione o l'eventuale assoluzione. È sufficiente che, al momento dell'accertamento, emergano elementi obiettivi tali da integrare l'obbligo di denuncia, ferma la verifica giudiziale volta a escludere un uso meramente pretestuoso della disciplina, secondo i principi enunciati da Corte cost. n. 247/2011.

La giurisprudenza di questa Corte ha, del resto, chiarito che il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 è correlato alla gravità della violazione tributaria e presuppone una positiva delibazione circa la configurabilità degli estremi di reato; resta invece irrilevante l'esito del procedimento penale conseguente alla denuncia, sicché il prolungamento dei termini permane anche quando il procedimento si concluda con l'archiviazione (Cass. n. 16726/2026).

Donde neppure il terzo motivo può essere accolto.

4. Con il quarto ed ultimo motivo, si profila censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 7 della l. n. 212/2000, nello specifico lamentando non ci sia stata motivazione nell'atto impositivo.

Sul punto deve precisarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere motivazionale dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass. n. 15857 del 29/07/2016, Cass. n. 18081 del 4/8/2010; Cass. V, n. 15857/2016, nonché Cass. T., n. 2928/2024). In particolare, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'I.V.A., tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass. 16896 del 24/7/2014 n. 26111 del 30/12/2015, Cass. n. n. 623/2018).

In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass. T. n. 9403/2024).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ne consegue che l'onere motivazionale dell'Amministrazione deve ritenersi assolto mediante l'indicazione analitica delle movimentazioni bancarie poste a fondamento della ripresa, trattandosi di elementi idonei a rendere intelligibile la pretesa e a consentire l'esercizio del diritto di difesa. La presunzione legale relativa derivante dai versamenti determina lo spostamento sul contribuente dell'onere di fornire, per ciascuna operazione, una prova specifica della sua estraneità a fatti imponibili. La circostanza che le giustificazioni offerte non siano state ritenute persuasive dal giudice di merito attiene alla valutazione della prova e non integra un difetto di motivazione dell'atto impositivo.

5. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.cinquemilaseicento/00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/09/2026.

Il Presidente

Andreina GIUDICEPIETRO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale